

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA FARMACEUTICA - ARS

Oggetto: Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012) – Assegnazione sedi in seguito al secondo interpello.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di assegnare ai candidati vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al secondo interpello, elencati nell'*Allegato A* del presente decreto, le sedi farmaceutiche dagli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall'art. 13 del bando;
2. di escludere dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, le candidature indicate nell'*Allegato B* del presente decreto, per mancata preferenza, mancata partecipazione alla procedura di accettazione o per espresso rifiuto della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;
3. che, con riferimento alle sedi farmaceutiche istituite con provvedimenti avverso i quali sono stati proposti ricorsi giurisdizionali riportate nell'*Allegato C* al presente decreto, esse sono assegnate ai candidati che le hanno accettate, sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito dei relativi giudizi pendenti;
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 del bando, in caso di partecipazione in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti gli altri componenti dell'associazione medesima;
5. di informare i farmacisti assegnatari, i quali hanno partecipato al concorso tutti in forma associata, che l'autorizzazione per la sede farmaceutica vinta viene rilasciata unica pro indiviso ed è, quindi, strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;
6. di informare, inoltre, i farmacisti assegnatari che:
 - l'art. 8 della legge 362/1991 (Gestione societaria: incompatibilità) stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacie è incompatibile, tra l'altro, con la posizione di titolare di altra farmacia;
 - l'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla



circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dell'assegnazione stessa, a:

- non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione per la durata di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;

7. di dare atto che le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo co-titolare comportano la decadenza dell'autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;

8. di informare, altresì, i farmacisti assegnatari che, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del D.L. 1/2012, dovrà essere costituita una società di persone optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della L. 362/1991, come novellato dalla L. 124/2017 e che la società potrà essere costituita esclusivamente tra gli stessi vincitori in forma associata;

9. di disporre che:

- i farmacisti assegnatari devono procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro i termini di sei mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. del presente decreto, fatte salve oggettive esigenze di proroga, autorizzate dall'ASUR/Area Vasta territoriale di competenza e comunque non superiori a sei mesi, che devono essere debitamente documentate. Il suddetto termine, stabilito nel bando (art. 11), vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi *sub judice*;
- il provvedimento di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, è disposto dall'ASUR/Area Vasta territoriale di competenza, ai sensi dell'art. 3 delle L.R. 4/2015;

10. di informare i farmacisti assegnatari che il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dall'ASUR/Area Vasta al momento della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità;

11. di avvisare i farmacisti assegnatari che in qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo ad un assegnatario, l'assegnatario stesso – e i co-assegnatari – decadono dall'assegnazione della sede farmaceutica data con il presente provvedimento;

12. di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche, indicati nell'*Alliegato A*, tramite PEC;

13. di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme, al modulo di cui all'*Alliegato D*, che dovrà essere trasmessa via PEC alla P.F. Assistenza Farmaceutica (regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it) della Regione Marche e all'ASUR



Marche (asur@emarche.it) entro 3 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. del presente decreto;

14. di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni in cui sono ubicate le sedi assegnate e l'ASUR/Area Vasta territoriale di competenza, circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie.

Affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sedefarmaceutica, l'ASUR/Area Vasta dovrà comunicare alla Regione Marche:

- l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di sei mesi (fatte salve eventuali proroghe motivate, comunque non superiori a 6 mesi);
- l'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e/o all'apertura della farmacia;

15. di riepilogare, nell'*Allegato C* del presente atto, lo stato di assegnazione delle 46 sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello;

16. di ritenere il presente atto validamente notificato ai candidati esclusi dalla procedura concorsuale indicati nell'*Allegato B*, con la pubblicazione del provvedimento nel B.U.R.M.;

17. di stabilire che l'*Allegato A*, avente per oggetto "Assegnatari di sedi farmaceutiche in seguito al secondo interpello", l'*Allegato B* avente per oggetto "Candidature escluse dal concorso per mancata preferenza, per mancata partecipazione alla procedura di accettazione o per espresso rifiuto della sede proposta – Secondo interpello", l'*Allegato C* avente per oggetto "Stato di assegnazione delle 46 sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello" e l'*Allegato D* avente per oggetto "Modulo di accettazione della sede assegnata", fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

18. di prevedere un terzo interpello per le sedi non assegnate con il secondo interpello, quelle non aperte entro il termine di sei mesi (fatte salve le proroghe motivate, autorizzate dall'ASUR Marche/Area Vasta territoriale di competenza e comunque non superiori a 6 mesi), nonché per le sedi farmaceutiche che entro la data di avvio del procedimento amministrativo del terzo interpello si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;

19. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel B.U.R.M.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Luigi Patregnani)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- ✓ Art. 11 D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012 n. 27 di seguito indicato come art. 11 recante: *“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”* come modificato dall’art 7, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in L. 27 febbraio 2017, n. 19 e dall’art.1 comma 163, della L. 4 agosto 2017, n. 124;
- ✓ Art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012, n. 135;
- ✓ DGR n. 1794 del 28 dicembre 2012 *“Bando di concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche, in applicazione dell’art. 11 del D. L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24.03.2012 e s.m.i.”*;
- ✓ L.R. n. 37/2012 art. 22 Concorso straordinario per sedi farmaceutiche;
- ✓ DGR n. 1626 del 16 dicembre 2013: *“Nomina della Commissione esaminatrice del concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche”*;
- ✓ Decreto Direttore ARS n. 24 del 13 giugno 2013 *“DGRM n. 1794 del 28 dicembre 2012 – Bando di concorso straordinario per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche – Ammissione candidati”*;
- ✓ L.R. n. 4 del 16.02.2015 *“Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”*;
- ✓ Decreto Direttore ARS n. 100 del 03.08.2015 *“Approvazione graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012”*;
- ✓ Decreto Direttore ARS n. 46 del 21/04/2016 *“Aggiornamento graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012”*;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 8/ASF del 17/04/2018, pubblicata sul B.U.R.M. Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 03/05/2018, avente per oggetto: *“Aggiornamento n. 2 alla graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 DL n. 1/2012”*;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 71/ARS del 25/10/2018, pubblicato sul B.U.R.M. Serie Avvisi e Concorsi n. 94 del 31/10/2018, avente per oggetto: *“Concorso pubblico straordinario per*



assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche in applicazione all'art. 11 DL n. 1/2012. Primo interpello. Assegnazione sedi";

- ✓ Decreto Dirigenziale n. 7/ARS del 25/01/2019 *"Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art.11 DL.24.1.12 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24.3.12 n. 27). Rinuncia sedi in seguito al primo interpello"*;
- ✓ Determina Direttore ASUR AV3 n. 147 del 04/02/2019 *"Presca d'atto della volontaria rinuncia della sede farmaceutica unica rurale del comune di Cessapalombo (MC)"*;
- ✓ Determina Direttore ASUR AV4 n. 206 del 18/03/2019 *"Presca d'atto della volontaria rinuncia della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Monsampietro Morico (FM)"*;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 55/ARS del 05/06/2019 *"Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L. 24.1.12 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24.3.12 n. 27). Primo interpello. Assegnazione sedi sospese"*;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 25/ASF del 10/12/2020 *"Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nella regione Marche (Art. 11 D.L. 24.1.12 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24.3.12 n. 27). Ricognizione sedi farmaceutiche per il secondo interpello"*;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 13/ASF del 07/04/2021 *"Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012). Rinuncia sede in seguito al secondo interpello"*.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

L'Art. 11 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 ha apportato modifiche ed integrazioni alla precedente L. 475/1968 recante *"Norme concernenti il servizio farmaceutico"*, disponendo nuove norme in materia sanitaria volte al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e all'accesso alla titolarità delle farmacie.

In particolare la legge sopra richiamata ha disposto che *"il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti"* anziché una ogni 5.000 nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni.

I Comuni, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 D.L. 1/2012, hanno individuato le nuove sedi farmaceutiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con L. 7 agosto 2012, n. 135 – al fine di rendere uniformi e trasparenti sull'intero territorio nazionale le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e di agevolare la tempestiva diffusione delle informazioni, la massima condivisione degli esiti e la maggior snellezza nell'incrocio dei controlli – è stata prevista e realizzata dal Ministero della Salute con l'accordo del tavolo tecnico interregionale della farmaceutica, una



piattaforma tecnologica ed applicativa unica da mettere a disposizione delle Regioni per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'art. 11. La piattaforma tecnologica permette l'inserimento dei dati ed il protocollo delle candidature, ai sensi dell'art. 53, comma 5, DPR 445/2000, accessibile dagli operatori accreditati delle Regioni e dagli aspiranti candidati attraverso il sito www.concorsofarmacie.sanita.it.

Con DGR n. 1794 del 28 dicembre 2012 è stato bandito il Concorso straordinario per l'assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche.

Con Decreto Dirigenziale n. 71/ARS del 25/10/2018, pubblicato sul B.U.R.M. Serie Avvisi e Concorsi n. 94 del 31/10/2018, avente per oggetto: *“Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche in applicazione all'art. 11 D.L. n. 1/2012. Primo interpello. Assegnazione sedi in seguito al primo interpello”*, si è provveduto all'assegnazione di n. 36 sedi. I vincitori delle sedi in assegnazione con il primo interpello sono risultati essere tutti concorrenti che hanno partecipato al concorso in forma associata.

Con Decreto Dirigenziale n. 7/ARS del 25/01/2019 *“Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (art.11 D.L. 24.1.12 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24.3.12 n. 27). Rinuncia sedi in seguito al primo interpello”* si è preso atto delle rinunce di n. 3 sedi farmaceutiche precisamente:

- sede farmaceutica n. 3, Comune di Loreto, Villa Costantina;
- sede farmaceutica n. 14, Comune di San Benedetto del Tronto, Zona San Pio X;
- sede farmaceutica n. 31, Comune di Ancona, Area ZIPA Via Mattei, Molo Santa Maria.

Con Decreto Dirigenziale n. 55/ARS del 05/06/2019 *“Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (art. 11 D.L. 24.1.12 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24.3.12 n. 27). Primo interpello. Assegnazione sedi sospese”*, si è provveduto ad un secondo procedimento di assegnazione di n. 5 sedi sospese. In seguito a tale procedura risulta che, delle 62 sedi proposte, ne sono state assegnate 36 di cui:

- n. 3 hanno in seguito rinunciato;
- n. 15 non hanno portato a termine la procedura autorizzativa per l'apertura della sede farmaceutica, che erano state accettate al primo interpello e assegnate con D.D. n. 71/2018. Rimangono, quindi, disponibili n. 44 delle 62 sedi farmaceutiche messe a concorso, a cui si devono aggiungere n. 2 sedi rimaste vacanti, in quanto i titolari sono risultati vincitori delle sedi messe a concorso come di seguito indicato:

- 1) Determina Direttore ASUR AV3 n. 147 del 04/02/2019 *“Preso atto della volontaria rinuncia della sede farmaceutica unica rurale del comune di Cessapalombo (MC)”* si è preso atto della rinuncia volontaria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cessapalombo (MC).



2) Determina Direttore ASUR AV4 n. 206 del 18/03/2019 “*Preso d’atto della volontaria rinuncia della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Monsampietro Morico (FM)*” si è preso atto della rinuncia volontaria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Monsampietro Morico (FM).

Il secondo interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, si è svolto con modalità web, tramite la Piattaforma tecnologica ed applicativa unica realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 31/01/2021 alle ore 18:00 del 05/02/2021 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. 445/2000.

Le sedi disponibili per il secondo interpello sono state n. 46 e la procedura di interpello ha conseguentemente interessato i farmacisti che si sono collocati nelle successive 46 posizioni della graduatoria di cui al Decreto Dirigenziale n. 8/2018, pubblicato sul B.U.R.M. Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 03/05/2018, a partire dalla posizione n. 63 in poi.

Hanno correttamente partecipato all’interpello 29 farmacisti, mentre i restanti 17, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all’interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso.

La procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la medesima Piattaforma, dalle ore 18:00 del 14/02/2021 alle ore 18:00 del 01/03/2021 e ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, ha interessato le 29 candidature che avevano correttamente partecipato alla precedente fase dell’interpello di cui:

- n. 2 non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata accettazione/rifiuto) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso (*Allegato B*);
- n. 2 hanno partecipato alla procedura di accettazione, ma hanno rifiutato la sede proposta e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso (*Allegato B*);
- n. 1 ha partecipato alla procedura di accettazione, ha inizialmente accettato la sede farmaceutica assegnata ed in seguito ha rinunciato alla stessa e pertanto è da escludere dalla graduatoria ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso (*Allegato B*).

La predetta rinuncia è stata formalizzata con il Decreto Dirigenziale n. 13/ASF del 07/04/2021 “*Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art.11 D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012). Rinuncia sede in seguito al secondo interpello*”;

- n. 24 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web (*Allegato A*).

I vincitori delle sedi in assegnazione con il secondo interpello sono risultati essere tutti



concorrenti che hanno partecipato al concorso in forma associata.

L'assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso, di cui all'*Allegato A*, è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si deve impegnare, a pena di decadenza dell'assegnazione stessa, a:

- non cedere o trasferire ad altri l'autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 3 anni nel caso di partecipazione in associazione (Legge 04/08/2017 n. 124);
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero, ai sensi dell'art. 112 del R.D. 1265/1934 e dell'art 8 della L. 362/1991, di recente modificato dalla L. 124/2017.

L'ASUR7Area Vasta, ai sensi della richiamata legge regionale 4/2015, è tenuta alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie.

Gli assegnatari delle sedi farmaceutiche messe a concorso devono:

1. richiedere all'ASUR/Area Vasta l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia;
2. rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e diversamente, decadranno dall'assegnazione della farmacia;
3. aprire al pubblico la farmacia entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. del presente decreto, fatte salve oggettive esigenze di proroga, autorizzate dall'ASUR/Area Vasta territoriale di competenza e comunque non superiori a 6 mesi, che devono essere debitamente documentate. Il suddetto termine, stabilito nel bando (art. 11), vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi *sub iudice*.

In qualunque momento successivo all'assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l'assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in associazione – decadono dall'assegnazione della sede data dal presente decreto.

Al fine di rendere certa la conoscenza della causa di decadenza di cui al capoverso che precede, di tutti gli assegnatari, è opportuno prevedere la sottoscrizione da parte di ogni componente l'associazione di una dichiarazione di accettazione della sede, da trasmettere via PEC alla P.F. Assistenza Farmaceutica (regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it) e all'ASUR Marche (asur@emarche.it) entro 3 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.M. del presente atto, consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di altra titolarità/sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari (*Allegato D*).

Ai sensi dell'art. 12 del bando, per le candidature in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti i componenti la candidatura.

Le sedi farmaceutiche non assegnate con il presente provvedimento saranno successivamente assegnate secondo le previsioni di cui all'art. 11 lettera d) del bando di concorso.

Affinché la Regione Marche possa procedere ad una nuova assegnazione delle sedi



farmaceutiche, l'ASUR dovrà comunicare alla Regione:

- l'eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di sei mesi, fatte salve le oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente documentate, comunque non superiori a 6 mesi (art. 11 del bando);
- l'eventuale provvedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e all'apertura della farmacia.

Inoltre, al TAR Marche sono pendenti dei ricorsi avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche. Le informazioni a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate.

I Comuni in cui sono ubicate le sedi non assegnate con il secondo interpello e che alla precedente ricognizione risultavano ancora *sub iudice*, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione l'esito dei giudizi pendenti, al fine di acquisire le informazioni aggiornate sulle sedi che verranno assegnate con il secondo interpello.

Nell'*Allegato C* è riportato l'elenco riepilogativo dello stato di assegnazione delle 46 sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello, comprese le sedi *sub iudice*.

I Comuni in cui sono stati istituiti dispensari farmaceutici in una delle sedi farmaceutiche assegnate con il presente atto, devono proporre alla Regione Marche e all'ASUR la chiusura del dispensario stesso in concomitanza dell'apertura della nuova farmacia, essendo venuto meno il presupposto di cui all'art. 1, L. 8/3/1968, n. 221, come sostituito dall'art. 6 della L. 8/11/1991, n. 362.

I Comuni, a tutela dei vincitori, dovranno altresì fornire il necessario supporto nell'individuazione dei locali in cui ubicare le farmacie, con particolare riguardo alle sedi farmaceutiche di cui non è chiaramente specificata la delimitazione territoriale, al fine di consentirne l'apertura entro i termini previsti dal bando.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Luigi Patregnani*)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

Allegato A: Assegnatari di sedi farmaceutiche in seguito al secondo interpello.

Allegato B: Candidature escluse dal concorso per mancata preferenza, mancata partecipazione alla procedura di accettazione o per espresso rifiuto della sede proposta – Secondo interpello.

Allegato C: Stato di assegnazione delle 46 sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello.

Allegato D: Modulo di accettazione della sede assegnata.

